

M-DG PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MODENA U3602302105		
N. 2029		
21 NOV. 2013		
UOR	CC	RUG
Funzione 16	Macroattività 3	Attività 2
Fascicolo	181	Sottofascicolo

CONVENZIONE
PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO
DEI NEO-LAUREATI IN GIURISPRUDENZA



Tra:

la SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI DELLA FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA (d'ora innanzi, semplicemente Scuola di specializzazione), in persona del suo Direttore

e

la PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MODENA, in persona del Procuratore della Repubblica;

premesso

a) che la legge di “Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali [...]” (d. lgs. 17 novembre 1997, n. 398) ha inteso provvedere “alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l’approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all’assunzione dell’impiego di magistrato ordinario o all’esercizio dell[a] profession[e] di avvocato [...]”, stabilendo, da un lato, che “[l]’attività didattica per la formazione comune dei laureati in giurisprudenza è svolta anche da magistrati [...]”, dall’altro lato, che [l]e attività pratiche, previo accordo o

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
[Signature]

[Handwritten initials]

convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie [...], con lo specifico apporto di magistrati [...]" (art. 16);

b) che la formazione comune di cui al precedente punto a) può essere ulteriormente incoraggiata e ampliata in tutte le forme possibili, anche per il rilievo culturale che assume ogni esperienza di lavoro congiunto nell'amministrazione della giustizia;

c) che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella successiva delibera del 14-10-2004, ha infatti "espresso in generale un apprezzamento per la collaborazione istituzionale sottesa alle richieste formative riconducibili a soggetti non appartenenti all'ordine giudiziario" ed ha riconosciuto che "il miglioramento della formazione professionale della classe forense è fonte di potenziali positive ricadute sulla funzionalità complessiva dell'amministrazione della giustizia";

d) che la Scuola di specializzazione e la Procura della Repubblica di Modena hanno più volte dichiarato la disponibilità a indirizzare ed accogliere i neo-laureati in giurisprudenza in un tirocinio di formazione presso gli uffici giudiziari;

e) che, tenendo conto delle osservazioni e dei rilievi formulati nelle richiamate delibere del Consiglio Superiore della Magistratura, si possono dunque prospettare - in via sperimentale e riservata ogni miglior disciplina all'esito delle prime esperienze - nuove forme di tirocinio dei neo-laureati in giurisprudenza, nell'intento di migliorare sia la loro formazione che la funzionalità dell'amministrazione della giustizia;

IL PROCURATORE GENERALE
PROCURA DELLA REPUBBLICA
DI MODENA

M/S

tutto ciò premesso, si conviene:

ART. 1

I neo-laureati in giurisprudenza, iscritti al primo e secondo anno della Scuola di specializzazione, sono ammessi a espletare il tirocinio, per il periodo di un anno, prestando la loro attività presso la Procura della Repubblica di Modena.

Tale tirocinio, se effettuato in contemporanea con gli orari di lezione, sarà riconosciuto dalla Scuola di specializzazione, per il tempo effettivamente prestato, al fine del computo delle presenze obbligatorie previste dal regolamento vigente; se effettuato al di fuori dei suddetti orari, sarà riconosciuto, dalla Scuola di specializzazione, quale attività sostitutiva della prevista attività di tirocinio.

ART. 2

Il neo-laureato in giurisprudenza, iscritto al primo e secondo anno della Scuola di specializzazione, che intende svolgere un tirocinio di formazione presso detto ufficio giudiziario deve farne domanda alla Segreteria della Scuola di specializzazione, indicando i dati personali e gli studi compiuti.

ART. 3

Il Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione decide sull'ammissibilità della domanda con un semplice giudizio conclusivo che valuta l'attitudine del richiedente.

Il Consiglio direttivo, in persona del Direttore della Scuola di specializzazione o di un suo delegato, in sede istruttoria, può sentire



personalmente il candidato, nonché raccogliere ogni informazione utile.

ART. 4

Individuate le domande ammissibili, il Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione proporrà i nominativi dei candidati prescelti al Procuratore della Repubblica.

Verrà costituita una Commissione d'esame composta dal Procuratore della Repubblica, dal Procuratore Aggiunto e dal Direttore della Scuola di specializzazione che valuterà le candidature ed ammetterà al tirocinio le persone ritenute meritevoli.

Il Procuratore della Repubblica affida ciascun tirocinante ad un magistrato, che abbia espresso la propria disponibilità in proposito.

I tirocinanti che svolgono contemporaneamente il tirocinio presso gli uffici giudiziari non possono superare il numero complessivo di undici.

Ciascun magistrato non può essere assegnatario di più di un tirocinante per volta.

ART. 5

Per ciascun tirocinante presso un ufficio giudiziario viene predisposto un progetto formativo e di orientamento che prevede:

- l'indicazione di un docente della Scuola di specializzazione tutore designato dal Direttore della predetta Scuola di specializzazione, quale riferimento didattico-organizzativo e destinatario della relazione sul tirocinio da redigersi al termine del periodo previsto;



- l'indicazione del magistrato affidatario e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso l'ufficio giudiziario;
- l'estremo identificativo delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile che saranno stipulate dalla Scuola di specializzazione.


ART. 6

La Scuola di specializzazione assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile e per infortuni presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'ufficio giudiziario ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente (48 ore per l'Inail dal momento in cui il datore di lavoro viene a conoscenza dell'infortunio; 15 giorni per quanto riguarda la polizza infortuni stipulata dall'Ateneo), agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e al Direttore della Scuola di specializzazione.

La Scuola di specializzazione si impegna a far pervenire alla Regione o alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, copia della convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

ART. 7

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di



orientamento il praticante avvocato è tenuto a:

- svolgere sotto la guida ed il controllo del magistrato affidatario le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, con diligenza, correttezza e lealtà;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutore incaricato dalla Facoltà, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante, con un congruo preavviso.

ART. 8

Il tirocinante, al termine del periodo di tirocinio, sarà tenuto a presentare una relazione per l'approvazione da parte del Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione.

L'ammissione al tirocinio presso un ufficio giudiziario sospende, per tutta la durata del tirocinio, l'eventuale abilitazione al patrocinio.

I tirocinanti hanno accesso ai soli fascicoli processuali loro



specificamente sottoposti dal magistrato affidatario, partecipano alle udienze pubbliche e, solo con il consenso delle parti e dei difensori presenti, alle udienze penali camerale.


In ogni caso, non possono essere destinati al mero disbrigo di attività di cancelleria o di carattere amministrativo.

Al termine del tirocinio, il magistrato affidatario redigerà una sintetica relazione del lavoro svolto dal tirocinante.

ART. 9

Il tirocinio di formazione potrà essere interrotto in qualsiasi momento dal Procuratore della Repubblica ovvero dal Direttore della Scuola di specializzazione:

- per il venir meno del rapporto fiduciario tra il magistrato affidatario ed il tirocinante a seguito di mancato rispetto degli obblighi assunti, ovvero per la verificata inidoneità.
- per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante ovvero per la sua verificata inidoneità;
- per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario.
- per il verificarsi di comportamenti lesivi di diritti o interessi dell'Amministrazione ospitante.
- per sopravvenute esigenze organizzative della Procura della Repubblica di Modena, o ancora per l'emersione, nella fase di attuazione del protocollo di intesa, di un pregiudizio per l'indipendenza ed imparzialità dell'ufficio o della lesione della credibilità della funzione



giudiziaria e dell'immagine e prestigio dell'Ordine Giudiziario.

ART. 10

Il tirocinio di formazione e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per l'Amministrazione della giustizia e per la Scuola di specializzazione.

ART. 11

Nei procedimenti svoltisi dinanzi al magistrato affidatario durante il loro tirocinio, i tirocinanti non possono, neppure nelle fasi successive della causa, rappresentare o difendere le parti od assumere qualsiasi incarico professionale.


ART. 12 - DURATA

La presente convenzione ha efficacia per tre anni dalla data della sua stipula e si rinnoverà tacitamente, una sola volta, per ulteriori tre anni, salvo disdetta comunicata per iscritto da una parte contraente all'altra almeno tre mesi prima della scadenza.

ART. 13 - PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti nel presente documento sono trattati dalle parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore amministrativo responsabile della Segreteria Amministrativa e di Direzione.



E. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Via ...

